

# CONTRATTO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA

per Procacciamento d'Affari e Promozione Servizi  
di Assistenza Sociale, Ospedaliera e Domiciliare

Con la presente scrittura privata, da valere a ogni effetto e ragione di legge, tra le parti sottoscritte:

**Il Sig. Marco Costa**, nato ad Alba (CN) il 29/04/1981, residente e domiciliato ai fini del presente atto in Corso Divisione Acqui 177, Acqui Terme (AL), Codice Fiscale CSTMRC81D29A124Q, Partita IVA 03743140047, d'ora in avanti denominato semplicemente "**Committente**";

e

**Il sottoscritto / La Società:** \_\_\_\_\_

Con sede legale / residenza in: \_\_\_\_\_

Codice Fiscale: \_\_\_\_\_ Partita IVA: \_\_\_\_\_

In persona del leg. rapp. p.t.: \_\_\_\_\_

d'ora in avanti denominato/a semplicemente "**Collaboratore**" o "**Procacciatore**".

## PREMESSO CHE:

1. Il Committente è l'ideatore, legittimo proprietario e titolare esclusivo del modello operativo, dei processi gestionali, del know-how e dei relativi strumenti di comunicazione volti all'erogazione di servizi di assistenza sociale, ospedaliera e domiciliare per anziani e disabili.
2. Il Collaboratore ha espresso l'intenzione di operare in regime di totale autonomia professionale per promuovere tali servizi e procacciare contratti assistenziali a favore del Committente.
3. La presente collaborazione è rivolta esclusivamente a soggetti che operano nell'esercizio della propria attività libero-professionale o imprenditoriale, con tassativa esclusione di qualsiasi forma di collaborazione occasionale o priva di Partita IVA attiva.

Si conviene, si stipula e si stabilisce quanto segue:

## ARTICOLO 1 - OGGETTO DELLA COLLABORAZIONE E AUTONOMIA PROFESSIONALE

Il presente contratto disciplina i termini per l'attività autonoma e non esclusiva di promozione e procacciamento di contratti di assistenza da parte del Collaboratore, mediante l'utilizzo dei materiali informativi e digitali forniti dal Committente.

Il Collaboratore agisce in qualità di libero professionista autonomo a proprio esclusivo rischio economico. Resta tassativamente escluso qualsiasi vincolo di subordinazione, di orario, di stabilità, di coordinamento continuativo o di inserimento organizzativo nell'azienda del Committente. Il Collaboratore è libero di organizzare la propria attività, i propri mezzi e i propri tempi nel modo che ritiene più opportuno, senza dover rendere conto della propria gestione oraria al Committente.

Le Parti si danno reciprocamente atto che la presente collaborazione si qualifica esclusivamente come procacciamento d'affari e non come agenzia o mandato, essendo del tutto priva dei requisiti di stabilità, continuità e di obbligo di promozione stabili. Pertanto, il rapporto è esente da contribuzione ENASARCO e non genera diritti a indennità di fine rapporto o similari.

## ARTICOLO 2 - LIMITI DI GARANZIA E ASSENZA DI RESPONSABILITÀ SUI GUADAGNI

Il Committente non garantisce in alcun modo un fatturato minimo, un volume prestabilito di contratti o un guadagno mensile fisso al Collaboratore.

Il Collaboratore dichiara e accetta che il proprio rendimento economico dipende interamente dalle sue personali capacità relazionali, dall'impegno profuso e dalle richieste del mercato. Di conseguenza, il Collaboratore rinuncia ora per allora a sollevare qualsiasi contestazione, richiesta di risarcimento, indennità o pretesa economica nei confronti del Committente in caso di assenza di contratti, mancato guadagno o scarsi risultati commerciali.

## ARTICOLO 3 - TRACCIABILITÀ E VALIDITÀ DELLE SEGNALAZIONI

**Procedura di Segnalazione:** Al fine di garantire la corretta attribuzione della provvigione, il Collaboratore è tenuto a trasmettere ogni singola segnalazione di un potenziale cliente al Committente esclusivamente tramite i canali digitali ufficiali messi a disposizione dal Committente stesso (quali l'apposito modulo web aziendale o la piattaforma CRM di backoffice). Non saranno ritenute valide, e non genereranno alcun diritto a compenso, le comunicazioni via chat, messaggistica istantanea o canali non tracciati dal sistema.

**Validità della segnalazione:** La segnalazione ha una validità massima di 90 (novanta) giorni dalla data di ricezione e tracciamento informatico della stessa. Decorso infruttuosamente tale termine senza che il cliente abbia sottoscritto e pagato il servizio, l'anagrafica del potenziale cliente tornerà nella libera disponibilità del Committente. Qualora il cliente acquistasse in un momento successivo alla scadenza dei 90 giorni, nulla sarà dovuto al Collaboratore.

## ARTICOLO 4 - CONDIZIONI ECONOMICHE, GESTIONE STRIPE E OBBLIGHI DI FATTURAZIONE

**Provvigione Fissa:** Per ogni singolo contratto di assistenza procacciato dal Collaboratore, regolarmente sottoscritto dal cliente finale, andato a buon fine e da quest'ultimo integralmente pagato, verrà riconosciuto un compenso fisso e una tantum pari a € 50,00 (cinquanta/00 euro), al lordo delle ritenute di legge se applicabili.

**Modalità tramite Stripe (Split Payment):** I contratti di assistenza stipulati con i clienti finali saranno saldati esclusivamente attraverso i sistemi di pagamento digitali ufficiali del Committente. L'accredito della provvigione spettante al Collaboratore avverrà tramite la piattaforma Stripe in modalità di ripartizione immediata (split payment). Le somme accreditate sul wallet digitale Stripe del Collaboratore sono da intendersi a titolo di deposito provvisorio e vengono temporaneamente bloccate (payout sospeso) fino alla ricezione da parte del Committente della regolare fattura elettronica.

**Obbligo di Fatturazione Mensile:** Il Collaboratore si impegna a raggruppare tutte le provvigioni maturate nel corso del mese e a emettere e trasmettere la relativa fattura elettronica riepilogativa su base mensile, tassativamente entro l'ultimo giorno del mese di riferimento. Il Committente, verificata la conformità della fattura, autorizzerà lo sblocco dei fondi (payout) sul conto bancario del Collaboratore.

**Sospensione e Storni:** In caso di mancata o ritardata emissione della fattura elettronica entro i termini stabiliti, il Committente si riserva il diritto di mantenere il blocco dei pagamenti su Stripe e di disattivare temporaneamente o definitivamente l'accesso del Collaboratore alla piattaforma CRM. In caso di recesso legittimo del cliente, esercizio del diritto di ripensamento o storno del pagamento (inclusi chargeback o controversie bancarie) prima o dopo l'incasso effettivo, nessuna provvigione si considererà maturata. L'eventuale split payment già eseguito sarà stornato da Stripe o trattenuto/compensato sulle provvigioni successive; qualora i fondi fossero già stati trasferiti sul conto del Collaboratore, quest'ultimo si impegna alla tempestiva restituzione delle somme e all'emissione della relativa nota di variazione/credito.

## **ARTICOLO 5 - SPESE OPERATIVE INTERAMENTE A CARICO DEL COLLABORATORE**

Trattandosi di collaborazione autonoma professionale, ogni onere, costo, tassa e investimento necessario allo svolgimento dell'attività è a carico esclusivo del Collaboratore. Il Committente non corrisponderà alcun rimborso spese, indennità o anticipo per:

- costi di viaggio, carburante, manutenzione veicoli, pedaggi o trasferte;
- spese telefoniche, di connettività internet o acquisto/noleggio di hardware e dispositivi tecnologici;
- oneri fiscali, contributivi, previdenziali (inclusa la gestione separata o casse professionali) o assicurativi legati alla posizione professionale del Collaboratore.

## **ARTICOLO 6 - CONSEGNA, USO E RESTITUZIONE DEI MATERIALI PROMOZIONALI**

Il Committente trasmette al Collaboratore i file digitali in formato PDF ad alta definizione, pronti per la stampa, relativi a biglietti da visita istituzionali (personalizzabili con i dati del collaboratore), volantini, flyer e brochure.

Il Collaboratore gestisce in totale autonomia e a proprie spese la stampa fisica di tali materiali. È fatto assoluto divieto al Collaboratore di alterare, modificare o integrare la grafica, i loghi, i marchi o i contenuti testuali dei file forniti senza preventiva autorizzazione scritta del Committente.

In caso di cessazione del presente contratto, per qualsiasi causa, il Collaboratore si impegna a interrompere immediatamente l'uso del marchio e a distruggere o restituire al Committente entro 5 (cinque) giorni tutti i materiali cartacei residui, inviando contestuale conferma scritta di avvenuta distruzione al Committente via PEC o email aziendale.

## **ARTICOLO 7 - TUTELA DEL MARCHIO E CLAUSOLA PENALE**

Il Collaboratore si impegna a proteggere la reputazione, l'immagine e il decoro del marchio e dei servizi del Committente, astenendosi da qualsiasi comportamento potenzialmente lesivo.

È fatto assoluto e tassativo divieto al Collaboratore di incassare direttamente denaro contante, assegni, bonifici o altre forme di pagamento dai clienti finali in nome e per conto del Committente. Qualsiasi comportamento gravemente scorretto o lesivo (quali, a titolo esemplificativo, l'incasso diretto di somme o l'uso di materiale pubblicitario non approvato) comporterà l'applicazione di una penale risarcitoria fissa pari a € 1.000,00 (mille/00 euro), fatto salvo il diritto del Committente al risarcimento del maggior danno e alla risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 c.c.

## **ARTICOLO 8 - DURATA DEL CONTRATTO E FACOLTÀ DI RECESSO LIBERO**

Il presente contratto ha durata di un anno a decorrere dalla data della sottoscrizione in calce e si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo disdetta da inviarsi tramite PEC almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza.

Trattandosi di rapporto fiduciario autonomo, ciascuna delle Parti potrà recedere liberamente dal presente contratto in qualsiasi momento, senza dover indicare la motivazione e senza dover corrispondere alcuna penale o indennità, dandone comunicazione scritta all'altra parte con un preavviso minimo di 30 (trenta) giorni tramite PEC.

## **ARTICOLO 9 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (GDPR)**

Le Parti operano in piena conformità al Regolamento Europeo GDPR UE 2016/679. Relativamente alla raccolta dei dati delle famiglie e dei potenziali clienti sul territorio, il Collaboratore opera in qualità di Responsabile Esterno del Trattamento ai sensi dell'Art. 28 del GDPR. A tal fine, il Collaboratore si impegna a sottoscrivere, contestualmente al presente contratto, l'atto formale di "Nomina a Responsabile Esterno del Trattamento" (Allegato A), attenendosi

scrupolosamente alle istruzioni e alle misure di sicurezza ivi indicate. Il Collaboratore utilizzerà i dati raccolti esclusivamente per la trasmissione dei contratti tramite i canali ufficiali, distruggendo tempestivamente ogni copia locale al termine dell'inserimento.

## ARTICOLO 10 - AMBITO TERRITORIALE DI OPERATIVITÀ E ASSENZA DI ESCLUSIVA

L'attività di promozione e procacciamento d'affari del Collaboratore è indicativamente circoscritta al seguente territorio:

Ambito territoriale: \_\_\_\_\_

Resta espressamente convenuto che l'indicazione di tale territorio non costituisce in nessun caso vincolo di zona o diritto di agenzia. L'assegnazione avviene in modalità TASSATIVAMENTE NON ESCLUSIVA. Il Committente si riserva la piena facoltà di incaricare altri promotori, procacciatori o collaboratori nella medesima area geografica. Inoltre, il Committente mantiene il diritto di promuovere e concludere contratti direttamente tramite il proprio sito web o canali centrali anche con clienti residenti in tale territorio: qualora l'affare non sia stato generato direttamente ed inequivocabilmente dal Collaboratore tramite la procedura digitale di cui all'Art. 3, nessuna provvigione sarà a quest'ultimo dovuta.

## ARTICOLO 11 - LEGGE REGOLATRICE E FORO COMPETENTE INDEROGABILE

Il presente contratto è regolato e interpretato secondo le leggi dello Stato Italiano. Per ogni controversia legale relativa alla validità, applicazione, interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente accordo, le parti stabiliscono la competenza territoriale esclusiva ed inderogabile del Tribunale di Alessandria.

Il presente accordo viene redatto in duplice copia originale, lette e sottoscritte dalle parti.

Luogo e data: \_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

**IL COMMITTENTE (Marco Costa)**

**IL COLLABORATORE / PROCACCIATORE**

Firma: \_\_\_\_\_

Firma (leggibile per esito): \_\_\_\_\_

## APPROVAZIONE SPECIFICA DELLE CLAUSOLE AI SENSI DEGLI ARTT. 1341 E 1342 C.C.

Il Collaboratore dichiara di aver esaminato attentamente ogni clausola e articolo del presente accordo e, dopo averne presa piena cognizione, di approvare specificamente ed espressamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., le seguenti disposizioni:

- **Premessa n. 3** (Tassativo vincolo della Partita IVA attiva ed esclusione totale di prestazioni occasionali o senza partita IVA);
- **Art. 1** (Autonomia professionale, rischio economico a carico del collaboratore, totale esclusione di subordinazione ed esclusione dal regime Enasarco/Agenzia);
- **Art. 2** (Limiti di garanzia e totale assenza di responsabilità del Committente sui guadagni e volumi minimi);
- **Art. 3** (Termine di decadenza e validità di 90 giorni delle segnalazioni e vincolo di utilizzo esclusivo dei canali digitali ufficiali e tracciati);
- **Art. 4** (Modalità di pagamento e gestione Stripe via split payment, deposito provvisorio, obbligo di emissione fattura mensile riepilogativa, blocco del payout e gestione di storni, recessi, ripensamenti, chargeback o controversie bancarie con obbligo di tempestiva restituzione fondi ed eventuale sospensione dell'account

CRM);

- **Art. 5** (Spese operative, oneri fiscali, assicurativi e previdenziali interamente a carico esclusivo del collaboratore);
- **Art. 6** (Obbligo di cessazione uso marchio, restituzione/distruzione dei materiali promozionali e invio di conferma scritta entro 5 giorni);
- **Art. 7** (Divieto assoluto di incasso denaro dai clienti, clausola penale risarcitoria fissa di € 1.000,00 e risoluzione espressa del contratto ex art. 1456 c.c.);
- **Art. 8** (Facoltà di recesso libero in qualsiasi momento con preavviso minimo di 30 giorni via PEC, senza indennità o penale);
- **Art. 10** (Assenza di esclusiva territoriale, esclusione del diritto di zona/agenzia e totale riserva di promozione e vendita diretta e web al Committente senza riconoscimento di provvigioni);
- **Art. 11** (Deroga alla competenza territoriale e stabilimento del Foro esclusivo ed inderogabile presso il Tribunale di Alessandria).

## IL COLLABORATORE

Firma di espressa approvazione: \_\_\_\_\_

## INFORMATIVA E DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

*(Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 - GDPR)*

Il sottoscritto Collaboratore, i cui dati identificativi sono già regolarmente indicati e inseriti nelle premesse del presente Contratto, prende atto che i dati personali forniti saranno trattati dal Committente esclusivamente per le finalità strettamente legate all'esecuzione del presente "Contratto di Collaborazione Autonoma" (base giuridica: adempimento contrattuale ex art. 6 lett. b del GDPR) e per gli adempimenti degli obblighi di legge, amministrativi e fiscali ad esso connessi.

Il Collaboratore dichiara di aver preso piena visione dei propri diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione previsti dagli articoli 15-22 del GDPR, nonché del diritto di reclamo al Garante Privacy, e dichiara di essere a conoscenza che la comunicazione dei dati a soggetti terzi (quali commercialisti, istituti bancari, consulenti legali) è strettamente necessaria alla corretta gestione del rapporto professionale in oggetto.

Luogo e Data: \_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

## IL COLLABORATORE

Firma per esteso e leggibile (per presa visione e accettazione termini):

\_\_\_\_\_